

R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1061⁽¹⁾

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1938, n. 169.

Provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale

Articolo 1

Fermo restando il disposto dell'art. 6 del R.D.L. 5 ottobre 1933, n. 1414, modificato dall'art. 4 del R.D.L. 29 aprile 1937, n. 861, per ogni film nazionale rispondente alle condizioni stabilite nei detti decreti, di metraggio non inferiore ai 1500 metri, la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche del Regno si effettui nel periodo dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1943, il Ministero della cultura popolare corrisponderà al produttore un premio pari al 12 per cento dell'introito lordo, verificatosi per gli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato durante tre anni dalla data della prima proiezione.

Articolo 2

In aggiunta ai premi di cui al precedente articolo, qualora detto introito superi L. 2.500.000, il Ministero della cultura popolare corrisponderà al produttore un ulteriore premio progressivo nella misura seguente:

il 15% dell'introito oltre L. 2.500.000 fino a L. 4.000.000;

il 20% dell'introito oltre L. 4.000.000 fino a L. 5.000.000;

il 25% dell'introito oltre L. 5.000.000 fino a L. 6.000.000.

Articolo 3

Ai fini della corresponsione dei premi stabiliti dagli articoli precedenti gli introiti degli spettacoli nei quali siano stati proiettati due film nazionali di metraggio non inferiore a 1500 metri sono suddivisi in parti uguali fra i film proiettati.

Per quegli spettacoli nei quali siano stati proiettati contemporaneamente film nazionali ed uno o più film esteri, di metraggio non inferiore ai 1500 metri, gli introiti non sono computati agli effetti dei premi di cui ai precedenti articoli.

Nel caso in cui oltre alle proiezioni di film nazionali sia dato uno avanspettacolo l'introito da assumersi a base della liquidazione del premio è stabilito in ragione del 60% dell'introito complessivo.

Articolo 4

Il Ministro per la cultura popolare ha facoltà di concedere speciali premi ai produttori di film nazionali i quali, a suo insindacabile giudizio, meglio si distinguono per particolari qualità etiche e pregi artistici, di concezione e di esecuzione.

Tali premi non possono essere assegnati a film la cui prima proiezione dati da meno di sei mesi e che non siano stati proiettati al pubblico nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Firenze, Napoli, Bologna e Palermo.

L'ammontare dei premi di cui al presente articolo non potrà eccedere per ogni esercizio finanziario a cominciare da quello 1938-39, l'importo di L. 3.000.000.

Articolo 5

Indipendentemente dai premi stabiliti dai precedenti articoli 1, 2 e 4 ai produttori i quali noleggiino o vendano all'estero film nazionali è corrisposto un premio in ragione del dieci per cento del controvalore in lire della divisa ceduta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e degli incassi trasferiti nel Regno tramite Clearing.

Lo stesso premio è concesso alle case cinematografiche nazionali sui proventi netti in valuta estera derivanti da accordi con case cinematografiche estese per la produzione dei film in Italia.

Articolo 6

L'introito sul quale vengono liquidati i premi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è determinato dalla Società italiana degli autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

Articolo 7

La liquidazione dei premi di cui agli articoli 1 e 5 sarà fatta trimestralmente quella dei premi di cui all'art. 2 sarà fatta in via provvisoria al 30 giugno di ogni anno, salvo conguaglio.

La liquidazione come i pagamenti di tutti i premi, compresi quelli di cui all'art. 5 saranno regolati dalle norme di esecuzione del presente decreto.

Sull'importo dei premi di cui agli articoli 1 e 2 è detratta ad ogni pagamento una quota in ragione del tre per cento dell'importo stesso da versarsi a cura del Ministero e a cultura popolare alla Società italiana autori ed editori, in compenso delle sue prestazioni.

Articolo 8

A favore degli importatori di film stranieri che abbiano crediti in Italia derivanti dall'importazione dei film stessi e che si utilizzino tali crediti per la produzione di film nazionali aventi i requisiti richiamati dall'art. 1 del presente decreto fermi restando i premi di cui agli articoli 1, 2 e 5, il Ministero per gli scambi e le valute, d'intesa col Ministero della cultura popolare, esaminerà caso per caso la opportunità di assegnare in aggiunta al normale contingente valutario ad essi attribuito, quote supplementari di contingente, soprattutto in relazione alle possibilità di esportazione delle pellicole nazionali come sopra prodotte.

Articolo 9

Al fine di conseguire i premi o le agevolazioni disposte con il presente decreto i produttori devono presentare, per il tramite della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, apposita domanda in carta da bollo al Ministero della cultura popolare. Sono esclusi dai premi e dalle agevolazioni previsti dal presente decreto, i produttori costituiti in Società anonime, quando il capitale sociale sottoscritto e versato sia inferiore alle L. 500.000.

Sono del pari esclusi i produttori in confronto dei quali esista sentenza passata in giudicato notificata al Ministero della cultura popolare, e non eseguita, che lo condanni al pagamento di prestazioni d'opera tanto per la produzione del film per il quale sono chiesti i benefici, quanto per precedenti produzioni.

Articolo 10

Dal 1° agosto 1938, cessano di aver vigore l'art. 7 del R.D.L. 5 ottobre 1933, n. 1414 gli articoli 4, 5 e 6 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1301, gli articoli 1, 2 e 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1143, e ogni altra disposizione contraria e incompatibile del presente decreto. Peraltro i produttori di film nazionali non ancora proiettati in pubblico, i quali abbiano già ottenuto l'anticipazione ai sensi della legge 13 giugno 1935, n. 1143, i produttori che abbiano presentato domanda per ottenere il premio di cui all'art. 7 del R.D.L. 5 ottobre 1933, n. 1414, potranno optare per la applicazione a proprio favore delle disposizioni del presente decreto, purché entro il 31 luglio 1938 dichiarino di rinunciare al premio e all'anticipazione, restituendo le somme eventualmente riscosse, ovvero fornendo valide garanzie per la restituzione stessa.

Articolo 11

Con la legge del bilancio sarà provveduto alla iscrizione, a partire dall'esercizio 1938-39, di speciali capitoli nella previsione della spesa del bilancio del Ministero della cultura popolare per la esecuzione del presente decreto.

Articolo 12

Per i film nazionali di lunghezza non inferiore ai 1500 metri, la denuncia di cui all'art. 10 del R.D.L. 5 ottobre 1933, n. 1414, deve essere prodotta in copia alla Società italiana degli autori ed editori.

La Società italiana degli autori ed editori, sulla base delle denunce istituirà, presso la direzione generale in Roma, un registro nel quale verrà iscritto per ogni film denunciato: il nome del produttore o se trattasi di Società, la ragione sociale e il nome del rappresentante ed eventualmente quello del loro procuratore; il domicilio del produttore o la sede della Società od eventualmente del procuratore; l'ammontare del capitale sociale se trattasi di società; il titolo anche provvisorio del film da produrre; gli stabilimenti dove sarà eseguita la produzione.

Nel registro sono per ogni film annotati:

- a) il visto dell'Ispettorato corporativo di cui al secondo comma dell'art. 10 del R.D.L. 5 ottobre 1933, n. 1414;
- b) gli atti di vendita del film;
- c) gli atti di cessione o di costituzione in pegno dei proventi del film e dei premi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 che siano stati notificati alla Società italiana degli autori ed editori;
- d) l'estinzione totale o parziale delle obbligazioni derivanti dagli atti di cui alle precedenti lettere.

Il registro è pubblico e la Società italiana degli autori ed editori è tenuta a rilasciare copia autentica delle singole registrazioni a qualunque interessato.

Articolo 13

La notifica degli atti di vendita del film, degli atti di cessione e di costituzione in pegno, contemplati dal presente decreto, nonché degli atti di estinzione è fatta dalla parte interessata alla Società italiana degli autori ed editori presso la sua sede di Roma, a norma della legge comune.

A cura della Società medesima gli atti vengono immediatamente nell'ordine di notifica, annotati nel registro di cui all'art. 12.

Il pagamento dei premi è fatto al produttore iscritto nel Registro di cui all'art. 12 se non risultino annotati nel Registro stesso atti di vendita del film, atti di cessione o di costituzione in pegno a norma del precedente articolo.

Altrimenti il pagamento è fatto a coloro che risultino concessionari o creditori pignorati, distintamente per i premi di cui agli articoli 1, 2 e 5 secondo la priorità di notifica alla Società italiana degli autori ed editori ed al produttore saranno corrisposte le somme residue, salvi sempre i privilegi stabiliti dal titolo XXIII, libro III, del Codice civile.

Articolo 14

Gli atti di vendita del film, gli atti di cessione e di costituzione in pegno dei proventi e dei premi di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5, gli atti di estinzione della cessione e del pegno sono soggetti all'imposta fissa di registro di L. 20.

Alla Società italiana degli autori ed editori spetta, per la iscrizione, un diritto fisso di L. 500 e per le annotazioni previste dall'art. 13, nonché per il rilascio delle copie dei certificati, un diritto a carico del richiedente di L. 50.

Articolo 15

Sugli stanziamenti previsti dall'art. 8 della L. 13 giugno 1935, numero 1143, resta ferma l'assegnazione di lire 4.000.000 annui per gli esercizi 1938-39, 1939-40, destinata alla Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del Lavoro a titolo di compartecipazione dello Stato alla formazione del capitale ai sensi dell'art. 9 della legge stessa.

La restante quota degli anzidetti stanziamenti annui, salvi impegni già autorizzati, come pure le somme che potranno essere recuperate sulle anticipazioni dello Stato ai sensi dell'art. 1 della precitata legge, verranno parimenti devolute ad incremento del capitale della Sezione e la Banca Nazionale del Lavoro dovrà aumentare di eguale importo la propria partecipazione.

Lo statuto della Sezione potrà essere modificato al fine di estendere la funzione creditizia della Sezione oltre che alla produzione di film anche a tutte le altre attività connesse allo sviluppo dell'industria cinematografica nazionale.

La Sezione potrà concedere prestiti oltre il limite del fondo di dotazione e procurarsi le relative disponibilità mediante riscontro del portafoglio, aprire conti compiere operazioni dirette a potenziare la propria attività.

Articolo 16

Chiunque alteri indebitamente l'introito di cui all'art. 6 indipendentemente dalle maggiori pene previste dalle leggi vigenti, il Ministro per la cultura popolare può promuovere la chiusura dell'esercizio per un periodo fino ad un anno.

Articolo 17

Le norme di esecuzione del presente decreto saranno emanate su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, le finanze, le corporazioni e per gli scambi e le valute.



Articolo 18

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.